



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

\* \* \*

**Parere n. 58 del 15 febbraio 2021 \_\_\_\_\_**

<b>Progetto:</b>	<p><i>Parere tecnico</i></p> <p><b>Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale</b></p> <p><b>ID_VIP: 5514</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>Comune di Genova</b></p>

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342.
- il Decreto n. 6043 del 11/10/2019 con il quale il Presidente della Giunta Regionale della Liguria ha designato, quale rappresentante regionale nella Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, la dott.ssa Cecilia Brescianini, Vice Direttore Generale Ambiente della Regione Liguria;

**PREMESSO** che:

- con il parere CTVA n. 38 del 21/12/2020 la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) ha espresso parere positivo con condizioni ambientali sulla compatibilità ambientale del progetto “*Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale*”;
- la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con nota prot. n. MATTM/5145 in data 20/01/2021, acquisita con prot. n. CTVA/250 del 20/01/2021 ha comunicato che “*in data 22/09/2020 è stato dato avviso al pubblico dell’istanza e dell’avvenuto deposito della documentazione progettuale, pertanto il termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni del pubblico era conseguentemente fissato al 22/11/2020. In data 18/11/2020, dunque entro i termini previsti dall’art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006, con nota assunta al prot. n. 97154/MATTM del 24/11/2020, sono state inviate osservazioni sul progetto dagli arch. Giammario Bolognini e Alessandro Garrone. A causa*

*di ritardi dovuti anche all'attuale stato di emergenza sanitaria, è stato possibile pubblicare la citata nota solo successivamente all'espressione da parte di codesta Commissione del parere n. 38 del 21/12/2020 e che pertanto la Commissione tecnica, come rilevato con nota prot. 4462/CTVA del 28/12/2020, acquisita con prot. 109636/MATTM del 29/12/2020, non ne ha potuto tenere conto nel proprio parere. Ciò premesso, si informa che, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006, la documentazione acquisita è pubblicata alla pagina web <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7565/10948>, e si chiede a codesta Commissione VIA di valutarne i contenuti con riferimento alle determinazioni assunte nel citato parere n. 38 del 21/12/2020".*

**RILEVATO** che il presente parere ha per oggetto l'esame dei contenuti delle Osservazioni degli Arch. Gianmario Bolognini e Arch. Alessandro Garrone con riferimento alle determinazioni assunte nel citato parere n. 38 del 21/12/2020 al fine di fornire riscontro a quanto richiesto dalla Direzione.

**RILEVATO anche che:**

In particolare, rispetto alle eventuali criticità riscontrate, gli aspetti significativi sono riassunti nelle conclusioni degli Osservanti e precisamente:

*"I sottoscritti precisano che non sono affatto contrari alla realizzazione delle opere previste a progetto e di quelle comprese nel PUO Kennedy -Fiera (con particolare riferimento al recupero funzionale del Palasport), richiedono solo che vengano fatte preliminarmente tutte le necessarie verifiche ambientali, con particolare riferimento a quelle "specifiche" inerenti la qualità dell'aria (alla luce della presenza nelle immediate vicinanze di attività industriali riconosciute dalla letteratura scientifica internazionale, ecc., come inquinanti e potenzialmente pericolose per la salute umana). Richiedono inoltre che la procedura di VIA, attualmente in corso, venga estesa a tutto il canale compreso nel Waterfront di levante di cui le opere previste a progetto costituiscono solo la prima fase attuativa".*

**CONSIDERATO** che con riferimento alle Osservazioni:

- In relazione all'Osservazione n. 1 relativa alla *"Necessità di procedere a una VIA che comprenda l'intero canale navigabile previsto nel Waterfront di Levante, anziché la sola parte attualmente oggetto di SIA (compresa nel PUO già approvato dal Comune di Genova), in quanto il canale e il canaletto costituiscono solo una prima fase attuativa del Waterfront di Levante"*:
  - o Al momento non esiste un progetto generale dettagliato dell'intero canale compreso nel Waterfront di Levante, ma esiste solo il progetto avente a oggetto le opere sottoposte a VIA consistente nella realizzazione di uno specchio acqueo di qualità, con funzione di canale navigabile e di darsena per imbarcazioni da diporto e nella configurazione delle banchine lungo i canali come spazi pubblici urbani di alta qualità, o "promenades". A corredo dell'intervento sono previsti due nuovi assi di accessibilità al padiglione Jean Nouvel e una dotazione di parcheggi di nuovi posti auto e moto.

- La Divisione ha determinato che “... la realizzazione del canale navigabile (rami di ponente e di levante) invece, sarà soggetta a distinta procedura di Via nazionale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006...”.
  - Per quanto riguarda la procedibilità sul Canale e canaletto è stata valutata dalla Divisione e la decisione di non assoggettare a via l'intero progetto è conforme a quanto stabilito dal DM MATTM 30 marzo 2015 su “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116”.
  - Tali Linee guida prevedono all'articolo 4.1 su “Cumulo con altri progetti” al terzultimo capoverso “Sono esclusi dall'applicazione del criterio del “cumulo con altri progetti”: i progetti la cui realizzazione..... programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siamo stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi...”.
  - Si ritiene che ogni ulteriore intervento qualora risultasse necessaria la sottoposizione alle valutazioni ambientali ai sensi della normativa vigente dovrà considerare gli aspetti relativi al “cumulo con gli altri progetti”.
- In relazione all'Osservazione n. 2 relativa alla *”imprescindibile necessità di procedere a una seria verifica della qualità dell'aria, a seguito della presenza, nelle immediate vicinanze, delle opere da realizzarsi nella 1° fase attuativa, di cui al relativo SIA, di attività industriali fortemente inquinanti e potenzialmente molto pericolose per la salute dei futuri fruitori delle opere di cui trattasi, oltre che per i residenti dei quartieri contigui/vicini”*:
- L'osservazione è tardiva e doveva essere presentata nell'ambito della VAS.
  - Peraltro, l'istruttoria di cui al Parere n. 38 ha considerato che le attività del progetto, in fase di cantiere e di esercizio, non siano tali da alterare lo stato di qualità dell'aria che caratterizza allo stato attuale il territorio. In particolare, in fase di corso d'opera (in cui le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'opera potrebbero essere tali da alterare), seppur per un periodo limitato nel tempo, per la verifica dello stato di qualità dell'aria si è effettuata una serie di analisi, sia emmissive sia di concentrazione degli inquinanti, in modo da valutare il livello complessivo di inquinanti presenti in atmosfera.
  - La Condizione ambientale n. 2 del richiamato Parere n. 38 prescrive un ampio Piano di Monitoraggio secondo le “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)”, predisposte dall'ISPRA e i “Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE in Italia” (2016), predisposti da ISPRA su affidamento del MATTM.
- In relazione all'Osservazione n.3 relativa a” *Elementi previsti nell'opera che necessitano di ulteriori approfondimenti in sede di Valutazione di Impatto Ambientale”* e, più in particolare, al fine di evitare il contatto delle acque del canale con i residui del terrapieno su cui insiste la Fiera di Genova, frutto di un tombamento, agli ulteriori approfondimenti in tema di VIA in relazione alla Osservazione n. 3 (su scavi per canale) si rimanda alla Condizione Ambientale n. 1 del parere n. 38 del 21/12/2020.

- o Il Proponente già prevede, per contrastare possibili contaminazioni delle acque sotterranee nel corso della perforazione dei micropali, di adottare specifiche tecniche, di seguito schematizzate:
  - infissione di una “camicia protettiva” al di sotto dello spessore dell’eventuale prodotto libero presente, con lo scopo di isolare la perforazione dalle acque di falda;
  - rimozione del prodotto libero e/o del terreno eventualmente contaminato e avviamento a smaltimento secondo la normativa vigente;
  - prosecuzione della perforazione del micropalo in porzioni di terreno non contaminato solo dopo essersi accertati che all’interno del foro protetto dal tubo-camicia non vi sia la presenza di terreno con evidenze organolettiche di contaminazione.
  
- o Inoltre i materiali che saranno introdotti nel terreno hanno caratteristiche non inquinanti e comunque non nocive, anche in tempi lunghi e in presenza di acqua, sia di infiltrazione sia di falda. In particolare per i pali trivellati di medio-grande diametro può essere utilizzata la tecnologia che prevede una parziale asportazione di terreno, tecnica in cui non sono utilizzati fanghi bentonitici o polimeri, né tubi forma di rivestimento, fatto che semplifica lo smaltimento del terreno di scarto e che li rende impieghiabili anche in presenza di falde acquifere non protette
  
- o Le Condizioni ambientale n. 1 e n. 2 del richiamato parere n. 38 prescrivono di eseguire ulteriori campionamenti in corso d’opera di terre e acque sotterranee sull’intera area di intervento con caratterizzazione chimico fisica e quantificazione della frazione dei materiali di origine antropica contenuta nei terreni di riporto su cui eseguire test di cessione. Inoltre, il Proponente, sulla base del PMA approvato dal MATTM, dovrà procedere con i monitoraggi e dovrà fornire gli esiti degli stessi al fine della verifica dell’efficacia delle misure di mitigazione e della necessità o meno di implementazione delle azioni di monitoraggio.
  
- In relazione all’Osservazione n. 4 relativa al *”Richiamo delle osservazioni già presentate dai tre diversi interlocutori, citati in precedenza, in occasione dell’adozione del PUO Kennedy – Fiera, di cui il canale e il canaletto ora in esame fanno parte integrante”*:
  - o Con riguardo alla Osservazione n. 4 valgono le considerazioni già svolte nei punti precedenti

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

**MOTIVATO PARERE**

**i contenuti delle osservazioni non sono tali da richiedere ulteriori valutazioni oltre a quelle compiute nell'ambito dell'istruttoria tecnica conclusa con il parere CTVA n.38 del 21/12/2020 del progetto "Porto di Genova. Waterfront di Levante: canaletto e canale principale", che peraltro è confermato.**

**Il Presidente della Commissione**

**Cons. Massimiliano Atelli**